



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE
CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2013/2013

Comunicato Ufficiale n. 114 del 7 giugno 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 113 di ieri, 6 giugno 2013, alla pagina 2579, di seguito sono pubblicate le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare Territoriale nella riunione di lunedì 3 giugno u.s.

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 3 GIUGNO 2013

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Gianluca De Vincentiis, avv. Luigi Paolo Giella, dott. Lucio Schiavone, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Rappresentante A.I.A..

150. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI 2010 – GARA BARANO CALCIO / UOMO NUOVO NAPOLI 2010 DEL 6.04.2013 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto dell'assenza, benché ritualmente convocata, della società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 97 dell'11.04.2013, pag. 2148), con la quale è stata inflitta, alla società medesima, la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica nonché l'ammenda di euro 250.00, relativa alla prima rinuncia. Il reclamo va dichiarato inammissibile. La società ricorrente, infatti, ai sensi dell'art. 46, comma 1, e dell'art. 33, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto inviare l'atto d'impugnazione, in quanto finalizzato anche alla modifica del risultato acquisito sul campo, sia a questa C.D.T., sia alla società controparte, la quale assume, nel procedimento disciplinare in argomento, la qualità di controinteressata. L'innanzi sottolineata inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Uomo Nuovo Napoli 2010; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

**151. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VALDIANO – GARA VALDIANO / S. CIPRIANO
TEMERARIA DEL 19.05.2013 – PLAY OFF PROMOZIONE**

La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, dalla puntuale disamina degli atti, sono emersi elementi di gravità, nei deprecabili comportamenti del tesserato Onnembo Simone della società Valdiano. In particolare, il calciatore ha avvicinato la sua testa a quella dell'assistente ufficiale n. 2, a seguito della decisione arbitrale di espulsione per doppia ammonizione. Analogo comportamento minaccioso ed ingiurioso è stato esercitato nei confronti dell'arbitro e reiterato negli spogliatoi, con minacce dirette al direttore di gara. La particolare animosità del calciatore Onnembo Simone si è confermata con i calci ed i pugni che hanno danneggiato la porta degli spogliatoi. Tali particolari aggravanti non possono essere ricondotte nell'alveo di quelle decisioni, richiamate dalla reclamante nel corpo del ricorso, in quanto la continuità della condotta del calciatore non è, a giudizio di questa C.D.T., sovrapponibile alle decisioni riportate a titolo esemplificativo. Deve aggiungersi che, peraltro, nel rapporto redatto dal Commissario di Campo vengono confermati i fatti, come riportati nel referto dell'assistente ufficiale n. 2 e, conseguenzialmente, sanzionati dal Giudice di prime cure, con commisurazione corrispondente alla loro effettiva gravità. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Valdiano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

**152. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO COLLE SANNITA – GARA CALCIO COLLE
SANNITA / BUONALBERGO DEL 10.03.2013 – 2^ CAT.**

La C.D.T., preso atto della sua delibera, a stralcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 97 dell'11.04.2013, pag. 2180, osserva: il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società reclamante (oltre alle squalifiche a carico dei calciatori Marino Salvatore e Del Grosso Mario, in relazione alle quali questa C.D.T. si è pronunciata, con la richiamata delibera a stralcio), le seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3; l'ammenda di euro 200.00. Deve sottolinearsi che il direttore di gara, all'atto dell'audizione presso questa C.D.T., ha pienamente confermato quanto riportato nel suo rapporto nei confronti del calciatore Del Grosso Vincenzo, il quale ha strappato volontariamente il cartellino rosso dalle mani dell'arbitro, indirizzandogli espressioni minacciose e, successivamente, al triplice fischio, l'ha accerchiato, insieme con altri calciatori, ostacolando e spingendolo, impedendogli di raggiungere lo spogliatoio. Tale condotta assume aspetti di particolare gravità ed è particolarmente riprovevole sul piano della carenza di sportività e di correttezza. Inoltre, questa C.D.T., a completamento dell'istruttoria, ha sentito, in data odierna, anche l'Osservatore Arbitrale, sig. Latorella Carmine, il quale ha dichiarato che la convocazione ricevuta per l'udienza odierna è stata la prima e che le due precedenti convocazioni, da parte di questa C.D.T., non gli erano state notificate (dal Comitato Regionale Arbitri della Campania), pur essendo state ritualmente formalizzate da questa C.D.T. Il predetto Osservatore Arbitrale ha, altresì, confermato che i fatti accaduti corrispondono esattamente a quelli riportati dal direttore di gara. Relativamente al comportamento dei calciatori, il medesimo O.A. ha confermato anche l'identificazione dei calciatori, anche da lui individuati in quelli squalificati, precisando di aver appuntato su un foglio i numeri delle maglie. Per quanto riguarda, infine, l'impugnazione della sanzione della perdita della gara, la Commissione rileva che la reclamante, pur invitata a provvedere, con la precedente decisione richiamata a stralcio, non ha depositato l'originale della ricevuta della raccomandata di spedizione alla società controparte delle notificazioni del reclamo. Pertanto, il reclamo va dichiarato, nella parte de qua, inammissibile. P.Q.M.

DELIBERA

a) di confermare la squalifica a carico del calciatore Del Grosso Vincenzo; b) di dichiarare inammissibile il reclamo, nella parte dell'impugnazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3; c) di confermare l'ammenda di euro 200.00, a carico della società reclamante. Dispone, infine, addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

154. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AZZURRA MARIGLIANO – GARA AZZURRA MARIGLIANO / ALMA SALERNO DEL 25.05.2013 – PLAY-OFF CALCIO A CINQUE SERIE C2

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 112 del 30.05.2013, pag. 2540, il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto il reclamo della società Alma Salerno, per irregolarità di svolgimento della gara medesima (mancato impiego di calciatori di fascia giovane). Orbene, espletati gli opportuni accertamenti, questa Commissione rileva che il vincolante dettato della normativa di riferimento, che impone, per il Calcio a Cinque, la presenza nella distinta di gara (indipendentemente dall'effettivo utilizzo in gara) di almeno due calcettisti, nati dall'1.01.1991. Di conseguenza, l'argomentazione difensiva della società reclamante, imperniata sulla rinuncia volontaria ad un calcettista, nel senso di averne elencato in distinta undici e non dodici, non può trovare adesione interpretativa da parte di questa C.D.T., in ragione dell'enunciazione (si ribadisce: vincolante) della disposizione di riferimento, che impone un obbligo categorico di inserimento in distinta di gara di due (e non di uno) calcettisti nati dall'1.01.1991, indipendentemente dalle motivazioni dell'eventuale elusione, o violazione, della norma medesima. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Azzurra Marigliano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

155. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OLEASTRUM – GARA HAEREDITAS / OLEASTRUM DEL 12.05.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, come correttamente rilevato dalla reclamante, la giornata in cui si è disputata la gara in esame è antecedente alla quart'ultima, per cui non avrebbero dovuto applicarsi, al procedimento disciplinare de quo, le norme che prevedono i termini abbreviati. Il reclamo in esame, di conseguenza, deve valersi soggetto agli ordinari termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni dalla disputa della gara in esame), per cui, a modifica dell'impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Salerno, deve essere dichiarato ammissibile. Quanto all'esame nel merito, questa C.D.T. ritiene di accogliere il reclamo. Infatti, a seguito degli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, risulta che i calciatori Celso Armando (nato il 3.02.1976) e Puca Giovanni (nato il 7.08.1995) non risultano tesserati per la società Haereditas: il calciatore Celso Armando, invero, risulta svincolato dalla stessa società in data 17.12.2012 e non più ritesserato; il calciatore Puca Giovanni risulta svincolato dalla società Calpazio in data 17.12.2012, nonché trasferito (con lista di trasferimento sospesa dall'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania e mai regolarizzata dalla società Haereditas, quindi nulla). Pertanto, i nominati calciatori non avevano titolo per prendere parte alla gara, di cui al reclamo in esame. Di conseguenza, nell'annullare senza rinvio l'impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale, della Delegazione Provinciale di Salerno, questa C.D.T. infligge, a carico della società Haereditas, la punizione sportiva della perdita, della gara in epigrafe, con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia sportiva. P.Q.M.

DELIBERA

in accoglimento del reclamo della società Oleastrum, di annullare, senza rinvio, l'impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Salerno, infliggendo, a carico della società Haereditas, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

* * * * *

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 7 giugno 2013

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Vincenzo Pastore**